

Eccezione di giudicato – Cass. 13987/2019

Giudicato esterno - Decisione di appello difforme dal giudicato - Rimedi esperibili - Fondamento.

In tema di impugnazioni, avverso la sentenza d'appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., e non ricorso per cassazione, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicché nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, anche mediante un'apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13987 del 23/05/2019 (Rv. 653999 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 2909 – Cosa giudicata](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 395.5 – Casi di revocazione](#)